CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED	
 ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL	
 PADANA E L'ENTE XRAY ONE SRL (cod. ente 01978630208) PER	
 L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E	
 DIAGNOSTICA STRUMENTALE cod. budget 327001817.	
PREMESSO che	
• con Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. VII/12750 del	
16.04.2003, è stato riconosciuto all'Ente XRay One srl per la struttura sanitaria	
XRay One di Poggio Rusco, il possesso dei requisiti per l'accreditamento;	
• con decreto 104 del 28.02.2020 l'Ente XRay One srl è stato autorizzato	
alla messa in esercizio e accreditato all'ampliamento della branca specialistica di	
Chirurgia vascolare afferente alla struttura sanitaria XRay One sita in via	
Mantegna, 51 Poggio Rusco, mentre con nota regionale protocollo G1.2020.	
0013456 del 23.03.2020 la DG Welfare ha comunicato di aver provveduto	
all'adeguamento del Registro delle Strutture Accreditate, presso il quale la	
struttura risulta iscritta al n. 620;	
Con nota prot ATS n.8094 del 31.1.2020 il Legale Rappresentante	
dell'ente XRay One srl ha fatto richiesta di inserimento a contratto della specialità	
autorizzata e accreditata di Chirurgia vascolare, mantenendo inalterato il budget	
assegnato per l'anno in corso;	
Considerato il parere epidemiologico espresso dal Direttore della UOC Area	
Programmazione Polo Ospedaliero e Rete Territoriale di questa ATS, con esito	
favorevole in quanto compatibile con la programmazione territoriale, ne consegue	
che nulla osta da parte di questa ATS ad autorizzare la messa a contratto della	
1	
1	

citata branca specialistica a invarianza di budget assegnato in capo alla citata	
 struttura.	
 Tra	
 l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con	
sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 – C.F.02481970206, di cui	
 rappresentante legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino,	
 rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la	
Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e	
 Sociosanitarie (PAAPSS), dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del	
 decreto n. 1 del 12.1.2018	
 е	
 l'ente XRAY ONE SRL con sede legale in Poggio Rusco (MN), via Mantegna n. 51	
 per la Struttura Sanitaria "XRay One" con sede in Poggio Rusco (MN), via	
 Mantegna n. 51 – C.F. 01978630208, nella persona del dott. Giacomo Barbalace,	
 in qualità di legale rappresentante,	
 si conviene e si stipula la sottoscrizione dei seguenti articoli	
 Art. 1 -Assetto Organizzativo	
 Ai sensi del DPR 14.01.1997 la Struttura eroga prestazioni di assistenza	
specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, secondo l'assetto	
organizzativo accreditato (allegato n. 1) presente in ASAN e per il quale la	
Struttura è iscritta nel Registro delle Strutture Accreditate. La Struttura si	
impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o	
attività sanitarie, oggetto del presente contratto.	
Art. 2 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento	

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di	
 accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che	
 attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si	
 impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con	
il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco	
 nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, viene	
allegato al presente contratto quale parte integrante (allegato n. 2). La Struttura	
si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale	
successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il	
mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati	
sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel	
quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da	
parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e	
senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da	
parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura	
di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al	
termine delle operazioni, viene redatto, in contradditorio con il legale	
rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.	
L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento	
comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del	
presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i	
conseguenti provvedimenti di competenza.	
Art. 3 - Sistema tariffario	
Attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale	

L	e prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore	
ta	ariffario vigente in Regione Lombardia.	
	Art. 4 - Budget	
А	Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui	
V	volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di	
g	gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.	
	Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni	
L	a Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di	
С	compilazione della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni	
r	rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e	
ri	rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio	
d	della Direzione Generale Welfare. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni	
е	erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le	
n	norme di cui alla DGR 8501/2008 e alla DGR 9014/2009.	
	Art. 6 -Pagamenti	
L	L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla Struttura nei	
to	empi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di	
r	regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di	
ri	riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale	
V	Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà	
е	essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". La Struttura emette fattura	
tı	rimestrale relativa al riconoscimento economico delle prestazioni rese e	
r	rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno	
S	superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario	
r	regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria.	
	,	

E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle	
contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi	
dell'art.2 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia	
sanitaria. L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che,	
sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi	
dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.	
 Art. 7 -Modifica degli acconti	
 Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% ne	
superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente	
periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validata dalla Direzione	
Generale Welfare, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio	
sanitario emanate annualmente dalla Regione.	
Art. 8 -Sistema aziendale per il miglioramento della qualità	
Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da	
perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo	
sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le	
diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la struttura si impegna a	
sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta	
Regionale in attuazione all'art. 15 della LR 33/2009, nonché le iniziative sotto	
indicate.	
Tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali: la struttura si impegna a	
 ridurre i tempi di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, in base	
a quanto stabilito dalla DGR 38571 del 25/09/1998, dalla deliberazione IX/1775	
del 24/05/2011 e dal piano attuativo per il governo dei tempi d'attesa elaborato	
annualmente dall'ATS, rispettando i tempi stabiliti nella tabella allegata in	
5	

	relazione alla tempistica operativa dichiarata. Tutti i tempi di attesa devono essere	
	oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione	
	rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti. La struttura	
	si impegna, su richiesta del paziente, qualora non fosse rispettato il tempo di	
	attesa dichiarato come obiettivo relativo alla prestazione, ad erogare la stessa in	
	regime libero professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico dell'intera	
	tariffa, detratto l'eventuale ticket che risulta a carico del paziente. Nel contempo	
	l'ATS avvia azioni di integrazione con i medici di medicina generale orientate a	
_	rendere sempre più appropriato il ricorso alle prestazioni.	
	Art. 9 -Debito informativo	
	La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito	
	informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale	
	Welfare, ai sensi dell'art. 21 della LR 33/2009, e secondo i tempi e le modalità	
	stabilite dalla normativa nazionale e regionale.	
	Art. 10 -Sanzioni	
	Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause	
	di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione	
	nazionale e regionale e dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile. Le	
	inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla	
	Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie	
	controdeduzioni.	
	Art. 11 - Durata	
	Il presente contrato ha validità triennale a decorrere dal 1.03.2020, salvo	
	adeguamenti normativi regionali. Copia informatica del contratto è trasmessa alla	
	DG Welfare. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle	
	6	

 disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di	
norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti	
 amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo	
 stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi la	
 struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei	
 provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale	
 comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare.	
 Art. 12 -Controversie	
 Le parti convengono che per ogni controversia che dovesse insorgere sulla	
 interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di	
 Mantova.	
 Art.13 - Codice di Comportamento	
La struttura conferma di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato	
 dall'ATS della Val Padana. La struttura approva il documento, e assume l'impegno	
 di osservarne i contenuti, consapevole che in caso di grave violazione si procederà	
alla risoluzione del presente contratto.	
(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)	
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente	
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO PAAPSS	
 ATS della VAL PADANA	
dott.ssa Mara Chiara Martinelli	
per la Struttura erogatrice	
XRAY ONE SRL	
Il Legale Rappresentante	
dott. Giacomo Barbalace	
7	
· ·	

